



RADIO SCALO SAN MARCO (ASSOCIAZIONE NO PROFIT)

Via. Grazia Deledda N. 4 / 6

87018 San Marco Argentano Prov. Cosenza

Tel. (+39) 0984451917

sito web: <https://www.radioscs.it>

E-mail: info@radioscsnetwork.it

e-mail certificata: radioscalosanmarco@pec.it

P. iva / C.F. n. 98112780782, valevole anche come codice da riportare per il 5X1000.

SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI

Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l'art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento dell'invalidità delle

Commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi) e ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità.

Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:

i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno.

☐ i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli. Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:

☐ con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997)

☐ con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)

☐ invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)

☐ sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)

☐ non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).

Le Commissioni mediche rilasciano il certificato alla persona con disabilità in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra espone in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione

“omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti

normativi relativi al tipo di disabilità. Per i certificati emessi ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 5/2012,

quindi, la detrazione è subordinata all'indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento

(in versione estesa oppure "omissis"). Per i verbali privi di questi riferimenti Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità – FEBBRAIO 2023 14 normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

ATTENZIONE L'indicazione che il soggetto "è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta",

ai sensi dell'art. 381 del Dpr n. 495/1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per persone con disabilità. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. Tale circostanza può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali. Il decreto legge n. 90/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo

iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura". Ciò

premessi, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la

revisione e fino all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa (Circolare Inps n. 127/2016).

DALLA PAGINA 14-15 del documento: "Guida alle agevolazione fiscale per persone con disabilità".